

**Approvazione della bozza di protocollo d'intesa tra le A.S.L. piemontesi e i Medici di medicina generale ed i Pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale operanti nel territorio della Regione Piemonte per il conferimento, da parte dei citati Medici e Pediatri, dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo alle A.S.L. piemontesi, prodotti nei rispettivi studi medici.**

(B.U. n. 21 del 23 maggio 2001)

Il D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" detta, in particolare, all'art. 45 disposizioni specifiche per la gestione dei rifiuti sanitari;

in attuazione dell'art. 45, comma 4 del citato D.lgs., il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità ha adottato il Decreto n. 219 del 26.6.2000 avente ad oggetto: "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari";

tale Decreto, definisce tra l'altro le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi; sottolinea inoltre l'importanza che le autorità competenti adottino iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti;

in un'ottica di ottimizzazione della raccolta, il suddetto Decreto prevede, all'art. 4, comma 3, la possibilità di conferire i rifiuti sanitari prodotti presso gli ambulatori decentrati, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, direttamente alle Aziende sanitarie di riferimento, in quanto ritenute quest'ultime luogo di produzione dei rifiuti sanitari;

considerato che da parte delle Associazioni di Categoria dei citati Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale è stato richiesto alla Regione Piemonte di regolamentare la materia relativa allo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti nei rispettivi studi medici, in modo tale da addivenire ad una corretta gestione dei rifiuti stessi, mediante il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento;

considerato che gli studi in cui i Medici di medicina generale ed i Pediatri di libera scelta esercitano l'attività convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale sono da considerarsi studi privati destinati allo svolgimento di un pubblico servizio, ne consegue che tali Soggetti possono, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del succitato decreto ministeriale, conferire direttamente i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti, presso le Aziende Sanitarie Locali di riferimento, che provvederanno al successivo loro smaltimento;

ritenuto pertanto necessario, da parte della Regione Piemonte, predisporre una bozza di protocollo d'intesa tra le Aziende Sanitarie Locali piemontesi ed i Medici di medicina generale ed i Pediatri di libera scelta operanti nel territorio della Regione Piemonte, al fine di regolarizzare il conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti negli studi dei Medici sopra richiamati;

ritenuto che l'adesione, a quando disposto dalla bozza di protocollo di che trattasi da parte delle Aziende Sanitarie Locali piemontesi e da parte dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, è volontaria;

ritenuto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del protocollo di che trattasi, tenuto conto della esiguità dei conferimenti, saranno oggetto di valutazione economica da parte di ciascuna Azienda Sanitaria Locale;

premesso quanto sopra, la Giunta regionale unanime,

visto il D.lgs. n. 22 del 5.2.1997, n. 22;

visto il Decreto dei Ministri dell'Ambiente e della Sanità 26.6.2000, n. 219,

delibera

- di approvare l'unità bozza di Protocollo d'intesa (Allegato 1) tra le Aziende Sanitarie Locali piemontesi ed i Medici di medicina generale ed i Pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale operanti nel territorio della Regione Piemonte. Il protocollo ha, quale oggetto, la regolarizzazione del conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo alle Aziende Sanitarie Locali;
- l'adesione a quanto disposto dal protocollo sopra richiamato da parte delle Aziende Sanitarie Locali piemontesi e da parte dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, operanti nel territorio regionale piemontese, è volontaria;
- gli oneri economici derivanti dall'applicazione del protocollo di che trattasi, saranno comunque oggetto di valutazione economica da parte di ciascuna Azienda Sanitaria Locale, tenuto conto dell'esiguità dei conferimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

## **ALLEGATO 1**

### **BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE AZIENDE SANITARIE LOCALI PIEMONTESI E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL CONFERIMENTO, DA PARTE DEI CITATI MEDICI E PEDIATRI, DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO PRODOTTI NEI RISPETTIVI STUDI MEDICI.**

Oggetto del presente protocollo è la regolarizzazione del conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo alle Aziende Sanitarie Locali piemontesi.

I soggetti interessati al presente documento sono i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Tali soggetti ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 possono conferire direttamente i propri rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti presso le A.S.L. di riferimento secondo le disposizioni del presente documento.

Il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto di detti rifiuti deve avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 8 del sopracitato decreto; in particolare il conferimento dei rifiuti presso l'A.S.L. di riferimento deve avvenire al massimo ogni 30 giorni.

Il responsabile del conferimento di tali rifiuti fino alla A.S.L. di riferimento è il medico di base o il pediatra che ha prodotto detti rifiuti.

Il medico di base o il pediatra che conferisce presso l'A.S.L. di riferimento è tenuto a compilare una apposita dichiarazione dalla quale si evincano i seguenti dati:

- tipologia di rifiuti conferiti (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo C.E.R. 18 01 03);
- quantità conferita (n. di contenitori e volumetria - esempio un contenitore da 200 litri);
- luogo di provenienza;
- data di conferimento (la data di conferimento deve coincidere con la data di chiusura del contenitore).

La dichiarazione sopracitata deve essere consegnata al punto di raccolta istituito presso l'A.S.L. di riferimento debitamente firmata.

I rifiuti conferiti vengono presi in carico dall'A.S.L. di riferimento la quale provvede alla loro registrazione sul proprio registro di carico e scarico, secondo i disposti del D.Lgs. 22/97.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti, conformi alla normativa vigente, sono ritirati da ogni medico di medicina generale o pediatra, secondo le modalità previste dall'A.S.L. di riferimento.

Gli oneri economici dell'applicazione del presente protocollo, tenuto conto della esiguità dei conferimenti, saranno oggetto di valutazione economica da parte di ciascuna A.S.L..

L'adesione all'iniziativa è volontaria; ogni medico di medicina generale o pediatra potrà liberamente decidere se avvalersi di questa opportunità od organizzarsi privatamente con una azienda autorizzata; l'adesione avverrà mediante compilazione di un modulo appositamente predisposto, copia del quale, timbrata e firmata, sarà restituita al soggetto interessato.